

# ASSENZA PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

## ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE TUTELA DEL LAVORATORE E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Il Ccnl metalmeccanici del 26 novembre 2016, attualmente vigente, opera una **distinzione netta e fondata tra infortunio sul lavoro e malattia professionale**, rispetto alla **malattia** e all'**infortunio non sul lavoro** (quest'ultimo riconducibile quanto a normativa di tutela all'istituto della malattia generica, non professionale), **per scelta consapevole delle parti sociali contraenti, sindacati e associazioni delle imprese.**



### INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – ART. 1

La normativa relativa ai casi di **infortunio sul lavoro e malattie professionali**, è rinvenibile nel Ccnl - Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Sez. Quarta –Titolo VI – Assenze, permessi e tutele.

**Art. 1 – comma 6** - In particolare, per ciò che concerne il periodo di **conservazione del posto per malattia professionale, occorre far riferimento al comma 6 dell'art. 1**: *“Al lavoratore sarà conservato il posto: a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; b) in caso di infortunio (sul lavoro, si intende), fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.”*

**L'art. 1 è esaustivo e completo in sé per ciò che concerne la conservazione del posto di lavoro**, nella data situazione di malattia professionale e infortunio sul lavoro.

Vi sono determinati **rinvii all'art. 2 su punti specifici**, che non riguardano e **non intaccano la chiara disposizione in merito alla conservazione del posto**, che è **distinta per questa fattispecie**, in ragione della natura fondamentale del tipo di tutela (**proteggere il lavoratore fino al ristabilimento della condizione di salute, quale bene primario**), e che si fonda sulla consapevolezza del fatto e del luogo da cui origina il danno alla salute del lavoratore: l'attività lavorativa, l'organizzazione e l'ambiente del lavoro.

I rinvii all'art. 2 contenuti nell'articolo in esame, hanno soltanto natura funzionale:

1- il **comma 5 dell'art. 1**, indica che: *“Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo 2.”*, ed è **pacifico che ci si voglia riferire esclusivamente alle modalità di comunicazione dell'assenza**, analogamente a tutti i commi immediatamente precedenti che trattano appunto delle modalità di comunicazione o denuncia, in quei casi, dell'infortunio sul lavoro. Ciò significa che per la malattia professionale occorre utilizzare le stesse modalità di comunicazione e certificazione dell'assenza e attenersi alle norme sui controlli e la reperibilità previste per la malattia generica (di cui al paragrafo contenuto nell'art. 2).

2- il **comma 9 dell'art. 1**, fa a sua volta rinvio a due specifici commi dell'art. 2, il comma 3 e il comma 1, che riguardano rispettivamente ed esclusivamente il **trattamento economico** (che viene ricondotto al **100% e al 80%** di copertura, dal precedente 100% e 50%), per **uniformare il trattamento economico di infortunio sul lavoro e malattia professionale** a quello migliorativo via via introdotto nel Ccnl per la malattia in genere (*malattia e infortuni non sul lavoro*), e i **limiti di durata dello stesso trattamento (rapportato alla durata dei periodi di comporto breve)**.

Al termine di questo tempo, per il quale è apprestata l'uniforme copertura economica prevista contrattualmente per tutti i lavoratori, **la lettura coerente del comma 10 dell'art. 1**, a seguire, si incarica di **fugare qualsiasi dubbio** in ordine all'argomento, specificando che: *"Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente i limiti di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo."*

Trattamento economico assenza per Infortunio sul lavoro e Malattia professionale				
	Art. 2 – comma 3 – Ccnl trattamento economico		Art. 2 – comma 1 - Ccnl durata massima trattamento economico	Norma di Legge Trattamento assicurativo
Anzianità di servizio	Giorni retribuiti Al 100%	Giorni retribuiti Al 80%	Massimo giorni retribuiti da azienda	Ulteriore periodo di assenza fino a ristabilimento
Fino a 3 anni	122	61	<b>183</b>	Trattamento assicurativo
Da 3 a 6 anni	153	121	<b>274</b>	
Oltre i 6 anni	214	151	<b>365</b>	

**Art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali. - Comma 9.**

Inoltre **le aziende corrisponderanno** al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale **una integrazione** di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale **trattamento economico** complessivo netto **che il lavoratore avrebbe percepito** se avesse lavorato **secondo quanto previsto dal solo 3° comma** del paragrafo "Trattamento economico" di cui al successivo articolo 2

**Art. 2 - 3° comma paragrafo "Trattamento economico"**

A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:

- alla **intera retribuzione globale per i primi 122 giorni** di calendario e all'**80%** della retribuzione globale **per i giorni residui**, per **anzianità di servizio fino a tre anni** compiuti;
- alla **intera retribuzione globale per i primi 153 giorni** di calendario e all'**80%** della retribuzione globale **per i giorni residui**, per **anzianità di servizio da tre a sei anni** compiuti;
- alla **intera retribuzione globale per i primi 214 giorni** di calendario e all'**80%** della retribuzione globale **per i giorni residui**, per **anzianità di servizio oltre i sei anni**.

**fermo restando i limiti di durata di cui al 1° comma** del paragrafo "Conservazione del posto di lavoro" del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

**Art. 2 – 1° comma paragrafo "Conservazione del posto di lavoro"**

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:

- a) **183 giorni** di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- b) **274 giorni** di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- c) **365 giorni** di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Per l'eventuale **periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente i limiti** di cui sopra, **il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.**

➔ **MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO – ART. 2**

Viceversa, la **normativa** relativa ai casi di **malattia e infortunio non sul lavoro**, è **perfettamente distinta**, ed è rinvenibile nell'art. 2. – *Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, Sez. Quarta – Titolo VI – Assenze, permessi e tutele*. L'art. 2 del Ccnl fa riferimento alle modalità di certificazione dell'assenza, alla conservazione del posto, all'**aspettativa non retribuita per la conservazione del posto** (che per inciso, è appunto accessibile solo ai lavoratori in malattia generica in occasione del superamento del comporto), al trattamento economico, agli effetti della malattia sugli altri istituti, a norme finali.

➔ La **rappresentazione conforme del testo contrattuale** da parte della **UILM/UIL**, in quanto **parte contraente**, con le altre Organizzazioni sindacali e le Associazioni delle imprese, è la seguente:

**A) Art. 1** - In caso di **infortunio sul lavoro** o **malattia professionale**, la **conservazione del posto** è strettamente **correlata alle due casistiche del comma 6 dell'art. 1**, ovvero, per l'infortunio occorso sul lavoro: il raggiungimento della guarigione clinica; per la malattia professionale: il periodo per il quale si percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Pertanto, la **conservazione del posto** non ha **limiti temporali** fissati aprioristicamente, ma assolutamente **ancorati ad accadimenti** oggettivi: la **guarigione clinica**, o la **chiusura dell'indennità di inabilità temporanea**. In definitiva fino al **ristabilimento in salute del lavoratore**.

**B) Art. 2** - Diversamente, nei casi di **malattia generica**, non di tipo professionale (l'assenza per **infortunio non sul lavoro** può essere ricondotta in termini normativi all'unica fattispecie della malattia, come si evince da rubrica e testo dell'art. 2), la **conservazione del posto** ha dei **limiti temporali fissati** in modo discrezionale dal contratto collettivo, naturalmente in coerenza con le norme di legge (art. 2110 codice civile), tanto che sono introdotti gli istituti del **comporto** e del **comporto prolungato** che, come è noto, sono suscettibili di modificazioni nel corso degli anni ad opera della successione dei contratti.

Pertanto, **per quanto riguarda la conservazione del posto, la normativa è razionalmente distinta tra le due fattispecie con riferimento rispettivamente all'art. 1 o all'art. 2.**

Così, viene definito in modo esclusivo dall'**art. 1 comma 6**, l'argomento della **conservazione del posto fino al pieno ristabilimento in salute del lavoratore**, per le assenze dovute **infortunio sul lavoro** e a quelle per **malattia professionale**.

Sarebbe peraltro **illogico e controfattuale sostenere il contrario**, come fanno alcune aziende, immaginando fantasiosamente che la norma, definita per regolare specificamente una fattispecie, debba soccombere ed essere assorbita da un'altra, prevista invece per una fattispecie diversa.

➔ Quanto esposto, non pregiudica naturalmente la **verifica della sussistenza di determinate condizioni di responsabilità del datore di lavoro**, in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale possano aver avuto origine in fattori di nocività conseguenti alle mansioni o all'ambiente di lavoro, e/o siano correlate al comportamento del datore di lavoro per inadempienza all'obbligo di tutela della salute del lavoratore ("*...integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro...*"), e quindi di responsabilità ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, che potrebbe configurare e motivare un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

**Nei casi di violazione delle norme e dei diritti dei lavoratori da parte delle aziende, spesso accompagnate da atti gravemente lesivi, tra i quali il licenziamento, è necessario rivolgersi alla UILM per l'impugnazione e per le azioni utili di tutela di carattere vertenziale e legale.**

## **La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali**

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.

Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica.

Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

## **La Denuncia dell'Infortunio**

Nell'assicurazione INAIL sono compresi tutti gli infortuni che si verificano per una causa violenta in occasione di lavoro, dai quali derivi la morte, o una inabilità permanente, o una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni. Nel caso di un evento d'infortunio:

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell'infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, non essendo evidenti, al momento, eventuali conseguenze future.

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, entro 2 giorni, l'infortunio con prognosi superiore ai tre giorni.

Anche l'infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall'assicurato per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, il così detto "infortunio in itinere", è compreso nell'assicurazione, al sussistere di determinate condizioni.

## La denuncia della Malattia Professionale

Si definisce Malattia Professionale, una malattia contratta nell'esercizio del lavoro insorta per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo ed agisce lentamente nell'organismo.

### **Malattia professionali tabellate**

Sono considerate malattie professionali e possono essere quindi indennizzate, le malattie incluse in specifiche tabelle di legge e insorte entro un determinato periodo di tempo dall'eventuale cessazione della lavorazione a rischio. Per il riconoscimento di queste malattie non occorre che il lavoratore fornisca delle prove, ma è sufficiente che soffra di una delle malattie tabellate in rapporto all'attività svolta.

Con il Decreto del 11 marzo 2008, sono state aggiornate le tabelle delle malattie professionali, entrate in vigore il 22/7/2008. Tra le novità più importanti l'inserimento delle malattie muscolo scheletriche da movimenti ripetuti, e/o posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero e di tumori professionali finora non tutelati.

### **Malattie professionali non tabellate**

In questi casi il lavoratore è tenuto a dare la prova che la malattia di cui è affetto è originata da causa lavorativa. La Corte Costituzionale ha stabilito che possono essere indennizzate anche le malattie non previste dalla tabella, contratte in lavorazioni non tabellate o insorte anche oltre i periodi indicati dalla cessazione dell'esposizione al rischio

Ad ogni modo , sia in caso di M.P. tabellata che M.P.non tabellata: Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa.

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia, la malattia professionale del lavoratore, con il certificato medico.

## **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**

Diverse sono le prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali erogate dall'INAIL.

### **L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta**

Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall'Inail l'indennità nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica. Il giorno dell'infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

**Il Patronato ITAL con mandato di assistenza**, può intervenire nell'interesse dell'assistito chiedendo all'INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l'attività lavorativa o in caso di ricaduta.

### **L'indennizzo per danno permanente comprensivo del danno biologico**

Per gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:  
dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);  
dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.

### **L'adeguamento dell'indennizzo in capitale**

La revisione dell'indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l'infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a

richiesta dell'interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).

## La rendita per inabilità permanente

lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25/7/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato un'inabilità permanente di grado compreso tra l'11% e il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Se riporta un grado di inabilità inferiore all'11% può chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.

Diverse sono le prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali erogate dall'INAIL

## L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall'Inail l'indennità nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica. Il giorno dell'infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

**Il Patronato ITAL con mandato di assistenza**, può intervenire nell'interesse dell'assistito chiedendo all'INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l'attività lavorativa o in caso di ricaduta.

## L'indennizzo per danno permanente comprensivo del danno biologico

Per gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:

dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);

dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di

una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.

## **L'adeguamento dell'indennizzo in capitale**

La revisione dell'indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l'infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a richiesta dell'interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).

## **La rendita per inabilità permanente**

I lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25/7/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato un'inabilità permanente di grado compreso tra l'11% e il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Se riporta un grado di inabilità inferiore all'11% può chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.

## **L'assegno funerario**

Tale prestazione spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. E' rivalutabile annualmente.

## **L'assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall'infortunio o malattia professionale**

I superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale, hanno diritto a questa prestazione. Spetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007 aveva una inabilità non inferiore al 48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38/00). La prestazione è pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l'assicurato, nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.

La domanda va presentata entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto alla prestazione.



## La liquidazione in capitale

Solo per i casi verificatisi fino al 24.7.2000, se, alla scadenza dei 10 anni per gli infortuni e dei 15 anni per le malattie professionali, l'inabilità permanente residua è inferiore al 16%, l'Inail provvede ad estinguere la rendita liquidando una somma corrispondente al valore capitale della stessa.

## L'assegno per l'assistenza continuativa mensile

Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge(es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore), viene erogato questo assegno mensile, rivalutabile annualmente, per consentire la necessaria "assistenza continuativa". Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, il requisito non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
RIVOLGITI AL PATRONATO ITAL UIL**

**CUNEO**

**Lungostura XXIV Maggio, 9**

**0171 65467**

**0171 695903**

**ALBA**

**via Santa Barbara 5**

**0173 366976**

**BRA**

**via Trento Trieste 11**

**0172 432678**

**FOSSANO**

**via Marconi 83**

**0172 1808552**

**MONDOVI**

**vicolo Martinetto 28**

**0174 45170**

**SALUZZO**

**Vicolo Casalis, 2**

**0175 43331**

**SAVIGLIANO**

**Via Trossarelli 8**

**0172 31481**

**Alstom Savigliano rivolgiti a Giordanengo Paolo**

**cell. 345 8728739**



M E T A L M E C C A N I C I